

Ex parvis rivis ...



Concluso con successo il Corso Base formativo per i volontari impegnati nelle attività di Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81



di **GIANNI IWØEJ**, segretario generale nazionale ARAC e volontario R.N.R.E.
(www.iwoej.jimdo.com)

"Ex parvis rivis magnum flumen".

E' questo il motto con il quale si è aperto il Corso Base formativo per i volontari di Protezione Civile R.N.R.E. ex D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), organizzato dall'ARAC - Associazione Radioamatori & Computeristi - il giorno 15 novembre u.s., presso la sala riunioni della Casa per Ferie "Villa Maddalena Aulina" in Castel Gandolfo, alle porte di Roma.

Il concetto è chiaro. Il broccardo raccoglie in sé il senso dell'impegno delle organizzazioni aderenti ad R.N.R.E.: - *"riuscire ad unire tante realtà efficienti e preparate ciascuna con sue precise professionalità per uno scopo comune"* -, ovvero rendere funzionali ed efficaci le radiocomunicazioni in emergenza. Infatti, diversi erano i volontari facenti parte di alcune delle entità associative che compongono il Raggruppamento di R.N.R.E.: ARAC, CISAR Alto Sangro, Circolo A.R.S. di Frosinone FR-01, G.R.E.L. e, non ultimo per importanza, il "G.R.E." Gruppo Radiocomunicazioni Emergenza Radioamatori di Bergamo.

Il corso si è aperto con una breve introduzione da parte del Coordinatore Nazionale ARAC-RNRE, nonché Presidente Nazionale ARAC, Sig. Fausto D'Angelo IZ00ZU che ha illustrato "il perché" di tale incontro formativo e l'importanza ed il ruolo che rivestono le singole Associazioni nel formare in vari volontari impegnati in attività di

protezione civile, secondo i dettami del predetto D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interm. del 13/4/2011.

Subito dopo, i volontari sono stati impegnati in un "test d'ingresso", ove ognuno ha potuto verificare le proprie conoscenze sulle situazioni emergenziali in cui si potrebbe trovare coinvolto durante un intervento di protezione civile.

Successivamente ha preso la parola il relatore Valerio Silli IW0CDZ, Vice Presidente Nazionale ARAC, illustrando agli astanti l'organizzazione del Sistema di Protezione Civile in Italia (ruolo del D.P.C., degli enti Istituzionali quali VV.FF., Polizia di Stato, G.d.F., Corpo Forestale dello Stato, delle strutture territoriali quali comuni, province, regioni e del volontario) nonché la legislazione italiana sulla Protezione Civile e la responsabilità civile e penale degli operatori (*vedi infra*).



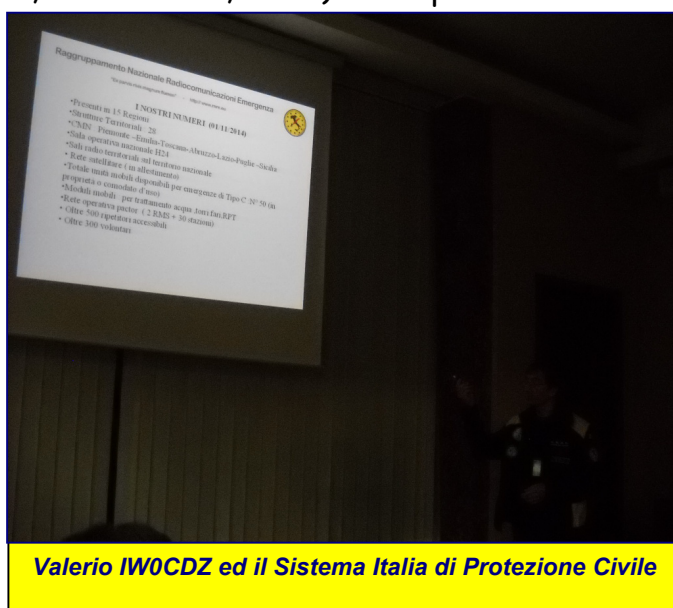
Fausto IZ0OZU porge il benvenuto ai corsisti

Si è passati poi ad approfondire le tipologie delle emergenze (tipo A, B, o C), così come contemplate dalla legislazione italiana e le cause che le hanno generate. E' stato dato risalto, soprattutto, alle modalità d'attivazione negli scenari di tipo C, dove l'intera struttura di RNRE è protagonista.

In seguito, interessante è stata l'analisi degli "aspetti psicologici" del volontario nelle operazioni d'emergenza; in altre parole la c.d. "sindrome del soccorritore", nelle sue tre fasi e la psicologia ed il comportamento delle popolazioni colpite da un evento catastrofico (c.d. "sindrome da disastro", A Wallance, 1956). Si è poi esaminato il -

"come affrontare i rischi" - nei c.d. "Scenari di protezione civile operativi"¹:

Scenario eventi atmosferici avversi, Scenario rischio idrogeologico - alluvione, Scenario rischio idrogeologico - frane, Scenario rischio sismico, Scenario rischio vulcanico, Scenario rischio incendi boschivi e d'interfaccia, Scenario con assenza rischi specifici di protezione civile (contesti d'operatività ordinaria es. informazione - formazione alla popolazione, assistenza alla popolazione in occasione brillamento ordigni bellici, attività di supporto alla ricerca persone scomparse); la Sicurezza



Valerio IW0CDZ ed il Sistema Italia di Protezione Civile

¹ Allegato 1 - Individuazione scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari per l'applicazione D.M. 13/04/11 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.

Attiva: preparazione mentale sulle attività da svolgere, segnalare pericoli, raccogliere informazioni e **la Sicurezza Passiva:** quella effettuata attraverso l'uso di D.P.I.² specifici come la divisa, i contrassegni ed i tesserini atti all'identificazione del volontario. Notevole è stata anche la parte riguardante i **compiti dei volontari** quali: assistenza alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale), assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili), informazione alla popolazione, logistica, soccorso e assistenza sanitaria, radio e telecomunicazioni e molti altri, che



Corsisti CISAR ed ARAC

non sto qui ad elencarvi.

Necessarie anche le nozioni che hanno riguardato la "segnaletica" e le caratteristiche dei vari cartelli d'avvertimento. E, per finire, "test d'uscita", per valutare l'apprendimento ed il gradimento del corso appena conclusosi.

Insomma, una bella giornata formativa, passata all'insegna della professionalità ed amicizia.



Una bella foto di gruppo di alcuni partecipanti: da sinistra **Ana IZ2036SWL** (Segretaria G.R.E. di Bergamo), **Alfio IZ2SMR** (Presidente G.R.E. di Bergamo e Vice Presidente Nazionale R.N.R.E.), **Gianni IW0EAJ** (Segretario Generale Nazionale ARAC), **Valerio IW0CDZ** (Vice Presidente Nazionale ARAC), **Ascenzo IW0CJ** (socio ARAC) e **Fausto IZ0OZU** (Presidente Nazionale ARAC e Coordinatore Nazionale RNRE).

² E' utile precisare che per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 81/08, s'intende: *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.*

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura, che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore, non è un DPI.

Due parole occorre spenderle sul D.Lgs. 81/08 e sul D.M. 13 aprile 2011 (disposizioni d'attuazione del D.Lgs. 81/08). Non starò a farvi noiose disquisizioni legali sull'argomento anche perché, navigando sul web, *"l'intelligenza giuridica"* di molti esperti del settore hanno già redatto documenti e *"slide"* dove è possibile reperire molto materiale. Inoltre il buon Valerio IWOCODZ ha chiarito molti aspetti in tal senso durante la sua *"requisitoria"* (HI!).

Solo due *"parole"*, dicevo, soprattutto sui compiti che ogni Organizzazione di volontariato di protezione civile è tenuta ad adempiere; anche perché lo scrivente, facendo parte del Direttivo dell'Associazione ARAC, n'è direttamente impattato.

Come tutti sanno, lo spirito del D.Lgs. 81/08 è stato di promuovere una *"sicurezza attiva"*, che si fonda su una cultura della *"prevenzione"* ... e della *"conoscenza dei rischi"*, aggiungerei io.

Tale decreto è stato emanato per meglio definire le norme a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Non a caso è stato definito il ***"Testo Unico sulla sicurezza"***. Il successivo Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011, più volte citato, ha integrato il D.Lgs. 81/08 ed ha apportato un importante rinnovamento normativo nell'ambito delle Associazioni di volontariato che espletano attività di protezione civile. Infatti, nel D.Lgs. 81/08 non erano prese in considerazioni le particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile. Questi aspetti, ovvero i caratteri di *"urgenza, imprevedibilità e tempestività"* degli interventi, sono stati meglio inquadrati e adeguati nel Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011, che tiene in opportuna considerazione le concrete e particolari modalità di svolgimento delle attività di protezione civile.

Secondo me, due sono state le innovazioni più importanti, la prima: il volontario di protezione civile è equiparato al lavoratore subordinato. Un principio di notevole portata. Egli ha acquisito dei *"diritti"* per le attività specificate all'articolo 1 e 4,



commi 1 e 2 (*formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario, dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale*). Ma il volontario di protezione civile ha acquisito anche dei *"doveri"* cioè: *il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni e sui luoghi d'intervento,*

formazione ed esercitazioni. Tali obblighi dei volontari sono esaustivamente elencati nell'art. 20 del D.Lgs 81/08.

La seconda innovazione è stata l'equiparazione del Presidente dell'Associazione di protezione civile (legale rappresentante) al datore di lavoro. Egli quindi è tenuto all'osservanza di tutti quegli obblighi di cui il presente D.M. 13-4-2011 si fa portatore, ovvero: *garantire che il volontario riceva formazione, informazione ed addestramento e sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei (D.P.I.) per lo specifico impiego e che sia adeguatamente addestrato al loro uso* (vedi art. 4 D.M.).

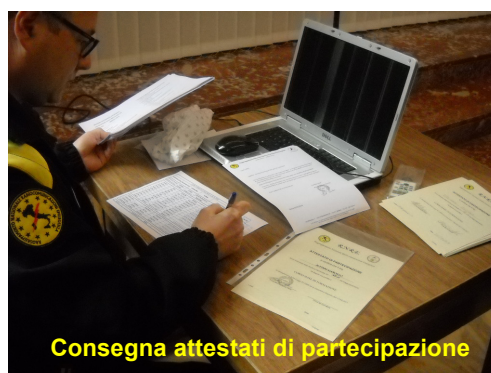
Tale aspetto è molto importante, poiché il Presidente di un'Associazione di protezione civile che non ottemperi ai dettami sulla sicurezza e sulla tutela della salute, può andare incontro a delle responsabilità penali ex art. 589 e 590 codice penale³, anche se, occorre precisare, il D.M. 13-4-2011 non contiene alcuna norma che stabilisca esplicitamente una sanzione penale per la violazione di quanto disposto dall'art. 4.

Ricordiamo, come ha chiarito durante il Corso Valerio IWOCDDZ, che anche il volontario, nello svolgimento dei compiti di soccorso, può incorrere in reati penali.

Infatti, quest'ultimo è *"incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art 358 c.p."*. Questo configura al volontario una responsabilità specifica al di là di un qualsiasi cittadino e prevista dall'art. 593 c.p. che prevede il reato d'omissione di soccorso". Inoltre, riguardo ai doveri del volontario di protezione civile, vi è l'obbligo all'assistenza prevista dall'art. 331-332 c.p.; il principio di prudenza, diligenza e perizia art. 43 c.p.; l'art. 610 c.p., in altre parole il reato di violenza privata (occorre sempre il consenso degli interessati eccetto i casi previsti dalla legge); l'art. 605 c.p. (sequestro di persona) e art. 614 c.p. (violazione di domicilio).

Concludo affermando che si rende ormai necessario, alla luce di quanto scritto, un impegno forte e concreto di tutte le Associazioni di volontariato di protezione civile affinché ci sia una "giusta" programmazione di tali corsi formativi e d'aggiornamento e che non ci sia, di contro, un "impigritimento" dei volontari formati. Questi ultimi avranno anche il dovere "morale" di tenersi sempre aggiornati per far crescere esponenzialmente il proprio bagaglio culturale e professionale.

Mai, come in questo caso: *"l'importante è partecipare ..."*.



73, alla prossima

Gianni IWØEAJ

NOTA DELL'AUTORE:

Il presente documento è di proprietà esclusiva dell'autore. Non è possibile modificare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, trasmettere o distribuire nessuna parte del presente articolo senza il consenso scritto preventivo dell'autore.

Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge vigente e nelle competenti sedi civili e penali.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.

Autore: Gianni IWØEAJ – www.iw0eaj.iimdo.com



Articolo chiuso il 19/11/2014

³

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni.

Art. 590. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

